Valutazione degli esiti e del comportamento.

"La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni". La valutazione delle prove è condotta attraverso:

- la definizione di modalità di verifica coerenti con l'individuazione degli obiettivi : prove scritte, prove orali, test, prove grafiche, prove pratiche, ecc, secondo le modalità più adeguate a ciascun ambito disciplinare.
- la definizione di criteri e griglie di valutazione. I Gruppi Disciplinari definiscono griglie comuni e condivise per la correzione valutazione delle prove di carattere disciplinare (le griglie di valutazione sono disponibili nelle programmazioni dei gruppi disciplinari).
- Frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, fatta salva la possibilità per i genitori di richiedere la validazione dell'anno scolastico per specifiche e motivate situazioni di salute.
- la legge 169/2008, art. 2, che introduce il voto in condotta come parametro valutativo. In particolare, la legge stabilisce che:" il voto in condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi."

Criteri per l'ammissione/non ammissione alle classi successive, il collegio docenti stabilisce i seguenti criteri - coerenti con l'attuale normativa (DPR 122 del 22/6/2009) - al fine di garantire "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione":

- Frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, fatta salva la possibilità per i genitori di richiedere la validazione dell'anno scolastico per specifiche e motivate situazioni di salute.
- Voto di condotta non inferiore a 6
- Valutazione non inferiore a 6 in ogni disciplina

Il Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio in presenza di alcune insufficienze (non più di 3 materie insufficienti di cui 2 lievi), in tal caso lo studente dovrà dimostrare il recupero dei "debiti" assegnati nel corso delle prove di recupero. Le prove valuteranno l'acquisizione dei contenuti ritenuti essenziali per il passaggio alla classe successiva.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato.

Per l'ammissione II decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all'art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni previsti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:
- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.